

Esente da bollo ai sensi dell'articolo 82, comma 5, D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (c.d. Codice del Terzo Settore).....

N. 7538 di repertorio

N. 4886 di raccolta

MODIFICA DEI PATTI STATUTARI DI ENTE DEL TERZO SETTORE.....

RICHIESTA AI FINI DELL'ISCRIZIONE AL RUNTS.....

REPUBBLICA ITALIANA.....

L'anno duemilaventidue il giorno cinque del mese di luglio.....

5 luglio 2022.....

alle ore 10.30 (ore dieci e minuti trenta).....

In Olgiate Molgora e nel mio studio posto in via Canova n. 39.....

Avanti a me dott. Andrea Sala, Notaio residente in Olgiate Molgora, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Como e Lecco.....

è comparso il signor:.....

MAGGIONI MARCO, nato a Lecco il giorno 9 gennaio 1958, domiciliato per la carica in Cernusco Lombardone (LC), via San Marco n. 2/N, Codice Fiscale: MGG MRC 58A09 E507I, di cittadinanza italiana.....

il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio ma nella sua qualità di Presidente del Comitato Direttivo dell'associazione non dotata di personalità giuridica.....

ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI DEI PORTATORI DI HANDICAPS - APS.....

in forma abbreviata **AGAPH - APS**.....

con sede in Cernusco Lombardone (LC), via San Marco n. 2/N, Codice Fiscale: 01826250134, costituita in Italia con atto in data 1 ottobre 1982 n. 23211/3453 di rep. Notaio dott. Franco Panzeri, registrato a Lecco in data 13 ottobre 1982 al n. 2441 Mod. 1, iscritta alla Sezione Provinciale del Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale al n. LC-142 - Sezione A) Sociale/Civile - Ricerca etica e spirituale, associazione di nazionalità italiana.....

munito dei poteri per compiere tutte le formalità e le pratiche necessarie per l'approvazione da parte delle competenti Autorità delle delibere assunte dall'assemblea straordinaria nella riunione del giorno 31 ottobre 2019 verbalizzata con atto in pari data n. 4706/2874 di mio repertorio, registrato a Lecco in data 13 novembre 2019 al n. 14243 serie 1T, nonchè per l'iscrizione nell'esistente Registro Provinciale e nell'istituito Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), con facoltà di introdurre nell'atto suddetto e nell'allegato statuto tutte le eventuali modifiche o variazioni richieste da dette Autorità, in forza del mandato conferito dall'assemblea straordinaria stessa nella riunione sopra citata.....

Comparente della cui identità personale sono io Notaio certo.....

Indi.....

preMESSO:.....

a) che nella riunione del giorno 31 ottobre 2019 verbalizzata con atto in pari data n. 4706/2874 di mio repertorio, sopra citato, l'assemblea straordinaria dell'associazione di volontariato non dotata di personalità giuridica ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI DEI PORTATORI DI HANDICAPS (iscritta alla Sezione Provinciale del Registro Regionale Generale del Volontariato n. LC-460 - Sezione A) Sociale) ha deliberato, tra l'altro: "1) di **ASSUMERE** la qualifica di Associazione di Promozione Sociale di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 "Codice del Terzo settore, a norma dell'arti-

Registrato a LECCO

in data 15/07/2022

al n. 9766 serie 1T

Esente

colo 1, comma 2, lettera b), della Legge 6 giugno 2016 n. 106" e successive modifiche e integrazioni con contestuale adeguamento della denominazione in:.....

ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI DEI PORTATORI DI HANDICAPS - APS

.....in forma abbreviata: **AGAPH - APS**.....

2) di ADOTTARE - al fine dell'adeguamento alle nuove disposizioni indelegabili contenute nel D.Lgs. n. 117/2017 - il nuovo statuto contenente le norme di funzionamento e organizzazione dell'associazione, nel testo composto da n. 28 (ventotto) articoli proposto dal Presidente durante la sua relazione, in particolare riformulando nello stesso - e precisamente all'Art. 2 - le finalità dell'associazione come segue:.....

"Art. 2 - Finalità

1) L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare l'associazione intende:.....

a) promuovere scambi di idee ed esperienze tra i genitori e le persone che si interessano di diversamente abili, al fine di un aiuto e di un aggiornamento reciproco sui temi dell'educazione, del recupero e dell'inserimento sociale dei diversamente abili;.....

b) ricercare intese con le Pubbliche Amministrazioni volte ad assicurare ai diversamente abili opportuni inserimenti a ogni livello;.....

c) diffondere la conoscenza della sua attività e dei suoi programmi mediante l'utilizzazione dei mezzi di comunicazione sociale; partecipare alla vita della scuola in tutte le sue espressioni, adottando ogni mezzo idoneo a sensibilizzare e coinvolgere la società al problema dei diversamente abili;.....

d) collaborare con gli organismi di base previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale e con gli Enti del Terzo Settore operanti in ambito sociale per rappresentare ufficialmente gli interessi dei diversamente abili;.....

e) promuovere iniziative volte all'assistenza e all'inserimento sociale dei diversamente abili; sollecitare e appoggiare altre iniziative di ordine ricreativo, culturale, sociale a loro favore, assumendo, ove necessario - comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia - l'onere di eventuali finanziamenti.".....

e indicando, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 117/2017 - precisamente all'Art. 3 - le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del D.Lgs. medesimo esercitate in via esclusiva o principale dall'associazione, come segue:.....

"Art. 3 - Attività di interesse generale

1) L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere d) - i) - k) - q) - t) - w) del D. Lgs n. 117/2017, e precisamente:.....

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;.....

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017 sopra citato;.....

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, cul-

turale o religioso;.....

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;.....

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;.....

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017 sopra citato, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244.

2) In particolare l'associazione - anche con la collaborazione di altri Enti del Terzo Settore e di Pubbliche Amministrazioni - si propone di:.....

* organizzare e gestire corsi di acquaticità e attività sportive e ricreative in genere al fine dell'inserimento sociale e del benessere psico-fisico delle persone diversamente abili;.....

* organizzare e gestire attività culturali, artistiche e ricreative a favore delle persone diversamente abili e dei loro familiari, quali attività teatrali e partecipazione a eventi e manifestazioni culturali in genere;.....

* organizzare e gestire viaggi, soggiorni e attività turistiche di carattere culturale e ricreativo finalizzati all'inserimento sociale delle persone diversamente abili e alla condivisione di momenti comuni con i loro familiari;.....

* promuovere e organizzare attività e incontri finalizzati alla sensibilizzazione della collettività sulle tematiche relative all'inserimento sociale delle persone diversamente abili e sul tema dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

3) Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

4) L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti di cui all'articolo 36, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.";.....

b) che gli Uffici del RUNTS in sede di istruttoria hanno richiesto ai fini dell'iscrizione nel RUNTS stesso la modifica dell'Art. 6, comma 6, dell'adottato statuto che prevede testualmente:.....

"6) Ciascun associato maggiore di età ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.".....

in quanto ritenuto lesivo del principio espresso dall'articolo 35, comma 2, D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Tutto ciò premesso **il signor MAGGIONI MARCO, nell'indicata qualità, in forza della delega conferita dall'assemblea straordinaria e in ottemperanza a quanto richiesto dagli Uffici del RUNTS al fine dell'ottenimento**

dell'iscrizione nel RUNTS stesso.....

dichiara di modificare.....

l'Art. 6 dell'adottato statuto come segue:.....

"Art. 6 - Ammissione.....

1) Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.....

2) L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore ai limiti di cui all'art. 35, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.....

3) Il numero degli associati è illimitato ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.....

4) L'ammissione all'associazione è deliberata dal Comitato Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda il Comitato Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.....

5) L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.....

6) Ciascun associato ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.".....

Lo statuto aggiornato con la modifica sopra apportata, letto al comparente per la parte modificata, firmato dal comparente stesso e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A" a formarne parte integrante e sostanziale.....

A modifiche apportate sono le ore 10.40 (ore dieci e minuti quaranta).....

Le spese e le imposte del presente atto e relative come per legge.....

Il presente atto è esente dall'Imposta di Registro ai sensi dell'articolo 82, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017.....

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura al comparente che, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrive con me Notaio alle ore 10.45 (ore dieci e minuti quarantacinque).....

Omessa la lettura dell'allegato "A" per volontà del comparente.....

Consta di due fogli in parte stampati con mezzi elettromeccanici da persona di mia fiducia ed in parte completati da me Notaio per sette pagine e parte dell'ottava fin qui.....

F.to: Maggioni Marco.....

F.to: Andrea Sala (L.S.).....

Allegato "A" al n. 7538/4886 di Repertorio

STATUTO

Art. 1 - Denominazione - sede - durata

1) E' costituita, l'Associazione di Promozione Sociale denominata:

ASSOCIAZIONE GENITORI E AMICI DEI PORTATORI DI HANDICAPS - APS

L'associazione di seguito, in breve, "associazione", potrà essere altresì identificata con la denominazione in forma abbreviata: AGAPH - APS.

L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nel rispetto e nei limiti del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

2) L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione alla vita associativa senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

3) L'associazione ha sede legale nel Comune di Cernusco Lombardone (LC) e la sua durata è illimitata.

4) Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Comitato Direttivo.

Art. 2 - Finalità

1) L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare l'associazione intende:

a) promuovere scambi di idee ed esperienze tra i genitori e le persone che si interessano di diversamente abili, al fine di un aiuto e di un aggiornamento reciproco sui temi dell'educazione, del recupero e dell'inserimento sociale dei diversamente abili;

b) ricercare intese con le Pubbliche Amministrazioni volte ad assicurare ai diversamente abili opportuni inserimenti a ogni livello;

c) diffondere la conoscenza della sua attività e dei suoi programmi mediante l'utilizzazione dei mezzi di comunicazione sociale; partecipare alla vita della scuola in tutte le sue espressioni, adottando ogni mezzo idoneo a sensibilizzare e coinvolgere la società al problema dei diversamente abili;

d) collaborare con gli organismi di base previsti dalla vigente normativa nazionale e regionale e con gli Enti del Terzo Settore operanti in ambito sociale per rappresentare ufficialmente gli interessi dei diversamente abili;

e) promuovere iniziative volte all'assistenza e all'inserimento sociale dei diversamente abili; sollecitare e appoggiare altre iniziative di ordine ricreativo, culturale, sociale a loro favore, assumendo, ove necessario - comunque nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia - l'onere di eventuali finanziamenti.

Art. 3 - Attività di interesse generale

1) L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lettere d) - i) - k) - q) - t) - w) del D. Lgs n. 117/2017, e precisamente:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffu-

sione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017 sopra citato;.....

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;.....

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;.....

t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;.....

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n. 117/2017 sopra citato, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della Legge 8 marzo 2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244.

2) In particolare l'associazione - anche con la collaborazione di altri Enti del Terzo Settore e di Pubbliche Amministrazioni - si propone di:.....

* organizzare e gestire corsi di acquaticità e attività sportive e ricreative in genere al fine dell'inserimento sociale e del benessere psico-fisico delle persone diversamente abili;.....

* organizzare e gestire attività culturali, artistiche e ricreative a favore delle persone diversamente abili e dei loro familiari, quali attività teatrali e partecipazione a eventi e manifestazioni culturali in genere;.....

* organizzare e gestire viaggi, soggiorni e attività turistiche di carattere culturale e ricreativo finalizzati all'inserimento sociale delle persone diversamente abili e alla condivisione di momenti comuni con i loro familiari;.....

* promuovere e organizzare attività e incontri finalizzati alla sensibilizzazione della collettività sulle tematiche relative all'inserimento sociale delle persone diversamente abili e sul tema dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

3) Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

4) L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti di cui all'articolo 36, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

Art. 4 - Attività diverse

1) L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'Art. 3 purché assumano carattere secondario e strumentale nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

Art. 5 - Raccolta fondi

1) L'associazione - nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in ma-

teria - può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 - Ammissione

1) Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2) L'associazione può prevedere anche l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore ai limiti di cui all'art. 35, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i..

3) Il numero degli associati è illimitato ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4) L'ammissione all'associazione è deliberata dal Comitato Direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda il Comitato Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

5) L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6) Ciascun associato ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

1) Gli associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

2) La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3) L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato escludendo ogni forma di discriminazione.

4) Ciascun associato ha diritto:

a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi dell'associazione;

b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;

d) di conoscere l'Ordine del Giorno delle Assemblee;

e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri dell'associazione, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Comitato Direttivo.

5) Ciascun associato ha il dovere di:

a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, quanto deliberato dagli organi dell'associazione;

b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la

propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;-----

c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito annualmente dal Comitato Direttivo.-----

Art. 8 - Perdita della qualifica di associato

1) La qualità di associato si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.-----

2) L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Comitato Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Comitato Direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.-----

3) L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi dell'associazione, può essere escluso dall'associazione stessa.-----

4) La perdita della qualifica di associato è deliberata dal Comitato Direttivo.-----

5) La delibera del Comitato Direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata A.R. inviata al Presidente dell'Associazione.-----

6) L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.-----

Art. 9 - Attività di volontariato

1) L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.-----

2) Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal Comitato Direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.-----

Art. 10 - Organi dell'associazione

1) Gli organi dell'associazione sono:-----

a) l'Assemblea degli associati;-----

b) il Comitato Direttivo;-----

c) il Presidente;-----

d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;-----

2) L'Organo Amministrativo e l'Organo di Controllo hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.-----

3) Fatta eccezione per l'Organo di Controllo, i componenti degli organi dell'associazione non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.-----

Art. 11 - Assemblea

1) L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza degli associati.

2) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni associato ha diritto ad esprimere un voto.

3) Agli associati, Enti del Terzo Settore, possono essere attribuiti più voti, sino ai limiti di cui all'art. 24 D.lgs. 117/2017 e s.m.i.. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo Settore e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

4) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

5) Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

6) Non può essere conferita la delega ad un componente del Comitato Direttivo o di altro Organo dell'associazione.

7) Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Comitato Direttivo

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1) L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

a) nominare e revocare i componenti del Comitato Direttivo scegliendoli tra i propri associati;

b) nominare e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;

d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;

e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Comitato Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo al richiedente la più ampia garanzia di contraddittorio;

g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Comitato Direttivo per motivi di urgenza;

h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Comitato Direttivo;

i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o del presente statuto alla sua competenza.

2) L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;

b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1) L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in seduta ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

2) L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un 1/10 (un decimo) degli associati, oppure da almeno un 1/3 (un terzo) dei componenti del Comitato Direttivo.

3) L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'Ordine del Giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1) L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2) L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

3) L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alle modificazioni dello Statuto, allo scioglimento e alla liquidazione, alla trasformazione, alla fusione o alla scissione dell'associazione.

4) Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati iscritti nel relativo libro e il voto favorevole della maggioranza dei presenti in proprio o per delega.

5) In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati iscritti nel relativo libro.

6) All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.

7) I componenti del Comitato Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

8) Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell'associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9) I voti sono palesi tranne che per le deliberazioni che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

10) Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti gli associati e trascritto nel libro delle Assemblee degli associati. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti gli associati.

Art. 15 - Comitato Direttivo

1) Il Comitato Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2) Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3) Il Comitato Direttivo è formato da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati.

Il Comitato Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente.

4) Non può essere nominato componente del Comitato Direttivo, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5) I componenti del Comitato Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del Comitato Direttivo

1) Il Comitato Direttivo ha il compito di:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;

b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei suoi componenti;

c) amministrare, curando la realizzazione delle attività dell'associazione e disponendo delle risorse economiche;

d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo e il programma di attività, entro il mese di dicembre di ogni esercizio e il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;

f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota associativa annuale;

g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;

h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;

i) accogliere o respingere le domande degli aspiranti associati;

j) deliberare in merito all'esclusione degli associati;

k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione degli associati;

l) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;

m) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Comitato Direttivo oppure anche tra i non associati;

n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli associati e comunque nei limiti consentiti

dalle disponibilità previste dal bilancio.

p) istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato Direttivo e alle Assemblee;
q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Comitato stesso;

r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo dell'associazione.

Art. 17 - Funzionamento del Comitato Direttivo

1) Il Comitato Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti in carica.

Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Comitato stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Comitato Direttivo per tre volte consecutive.

Il Comitato Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con deliberazione motivata assunta con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli associati. In caso vengano a mancare in modo irreversibile uno o più componenti il Comitato Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorchè questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

2) Il Comitato Direttivo è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

3) Il Comitato Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un 1/3 (un terzo) dei suoi componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

4) Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

5) Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

6) Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

7) Di ogni riunione del Comitato Direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Comitato Direttivo.

Art. 18 - Il Presidente

1) Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Comitato Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.

2) Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

- dà esecuzione alle delibere del Comitato Direttivo;

- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e - nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e sulla

scorta di conforme deliberazione del Comitato Direttivo - ad accettare donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;.....

- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;.....

- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo;....

- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti per conto dell'Associazione;.....

- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.....

3) In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.....

4) Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.....

Art. 19 - Il Segretario

1) Il Segretario verbalizza e sottoscrive i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, gestisce la tenuta dei libri dell'associazione garantendone libera visione all'associato che lo richieda.....

Art. 20 - Organo di controllo

1) L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.....

2) I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice Civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.....

3) L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.....

4) L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.....

5) I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni dell'associazione o su determinati affari.....

6) Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei

conti o una società di revisione iscritti nell' apposito registro.

Art. 21 - Libri dell'associazione

- 1) L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri:.....
 - a) il libro degli associati;.....
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;.....
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Direttivo;.....
 - d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi dell'associazione (se istituiti);.....
 - e) il libro dei volontari contenente i nominativi degli associati e non che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione.
- 2) I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Comitato Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.
- 3) I verbali, di Assemblea e del Comitato Direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
- 4) Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

Art. 22 - Risorse economiche

- 1) Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate da:.....
 - a) quote associative.....
 - b) contributi pubblici;.....
 - c) contributi privati;.....
 - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;.....
 - e) rendite patrimoniali;.....
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;.....
 - g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;.....
 - h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2, del D.Lgs 117/2017;.....
 - i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;.....
 - j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi dell'art. 85, comma 6, del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;.....
 - k) altre entrate espressamente previste dalla legge;.....
 - l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 23 - Scritture contabili

- 1) Il Comitato Direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 24 - Esercizio sociale

- 1) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
- 2) Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Comitato Direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
- 3) Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto

Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D. Lgs. 117/2017 qualora emanato.

4) La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

5) Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del Comitato Direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

6) Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota associativa annua.

7) Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'esercizio in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

8) La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Comitato Direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.

Art. 25 - Divieto di distribuzione degli utili

1) L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.Lgs. 117/2017.

2) Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 26 - Assicurazione dei volontari

1) Tutti gli associati e non che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2) L'associazione, previa delibera del Comitato Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio

1) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 28 - Disposizioni finali

1) Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

CO.

F.to: Maggioni Marco

F.to: Andrea Sala (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi di legge.